

AUDIZIONE DI AERANTI-CORALLO E DELLA ASSOCIAZIONE TV LOCALI FRT AVANTI L' VIII COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

= Roma, 26 gennaio 2011 =

La transizione al digitale terrestre televisivo avrebbe dovuto, tra l'altro, favorire lo sviluppo del pluralismo e della concorrenza nel settore, consentendo il superamento del sistema oligopolista che ha caratterizzato la fase delle trasmissioni analogiche. In realtà, nell'attuale situazione, le imprese televisive locali non hanno alcuno spazio di sviluppo e, conseguentemente, stanno rischiando il definitivo tracollo.

In particolare:

a) il comma 8 dell'art.1 della legge 13 dicembre 2010, n.220 prevede che nove delle ventisette frequenze appena assegnate alle tv locali sulla base della pianificazione della Agcom (e precisamente, i canali 61-69 uhf) vengano destinate ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

In tal modo i già ridotti (e, inadeguati sotto il profilo qualitativo) spazi frequenziali per il settore televisivo locale verranno ulteriormente ridimensionati in modo molto drastico.

A parere di Aeranti-Corallo e della Associazione Tv locali Frt, in base alla normativa vigente le risorse frequenziali per la larga banda avrebbero dovuto essere reperite per 2/3 (6 frequenze) dalle tv nazionali e per 1/3 (3 frequenze) dalle tv locali.

Le scelte operate appaiono ancora più inaccettabili se si considera che, contestualmente, stanno per essere assegnate, senza alcun onere, una serie di frequenze ad alcuni operatori nazionali sulla base del beauty-contest di cui alla delibera n. 497/10/CONS della Agcom.

b) il comma 11 dell'art.1 della citata legge 13 novembre 2010, n.220 prevede l'introduzione attraverso un regolamento ministeriale di nuovi ulteriori obblighi per gli operatori di reti ai fini, tra l'altro, *“della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali”*.

Tale norma, che comporta un rilevante appesantimento degli obblighi e degli adempimenti a carico del comparto televisivo locale, apre anche la strada all'introduzione del divieto per gli operatori di rete in ambito locale di veicolare contenuti nazionali, con evidenti conseguenze sul pluralismo e sulla concorrenza nel settore.

Un divieto in tal senso, costituirebbe infatti una insostenibile limitazione dell'attività dell'operatore di rete in ambito locale, in pieno contrasto con i principi generali della tv digitale che distinguono la figura del fornitore di servizi di media (responsabile editoriale del palinsesto) da quella di operatore di rete (responsabile degli impianti di telecomunicazione attraverso i quali vengono diffusi i palinsesti).